

(N. 577-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di minoranza della 5^a Commissione permanente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**di concerto col **Ministro del Tesoro** e *ad interim* del **Bilancio**e col **Ministro dell'Interno**

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1950

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato all'esame del Senato, per quanto composto di 6 titoli, più uno riguardante alcune disposizioni transitorie, considera fondamentalmente 4 problemi di carattere tributario:

1) Istituto della dichiarazione annua dei contribuenti.

2) Norme per un censimento fiscale straordinario.

3) Sanatorie per gli evasori del passato.

4) Norme per nuove aliquote sulle imposte complementari e di famiglia.

Ci sembra quindi che il titolo sia sbagliato e che sia perlomeno esagerato parlare di pere-

quazione tributaria, quasi che questo progetto di legge si proponesse di avviare tutto il sistema tributario verso un obiettivo di più alta giustizia in questo delicato settore.

Si può affermare infatti che in una società moderna, il problema della perequazione tributaria va risolto non tanto con una formulazione meccanica di aliquote e di esenzioni alla base, quanto con una discriminazione delle fonti del reddito, considerandole se prodotte dal lavoro, da beni produttivi, da capitale finanziario. Si tratta insomma di impostare il sistema tributario che permetta di usare una maggiore severità fiscale nel settore delle imposte dirette verso i parassiti. Fino a che la

struttura tributaria, a nostro avviso, non affronta questo problema non si può certamente parlare di perequazione.

Sul primo punto, quello riguardante la dichiarazione, nulla da eccepire sul principio in sè e per sè. Questo istituto, del resto era già stabilito nel decreto-legge luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585 che in pratica non era stato mai applicato.

Ma allo stato attuale, alla luce degli esempi di sfrenata immoralità dimostrata da grossi evasori, e per la mentalità di quasi tutti i contribuenti italiani, l'istituto non può essere lasciato senza puntelli. Esso deve funzionare unitamente a nuovi strumenti democratici di accertamento, ad apparati di controllo, a severe sanzioni e ad un sistema razionale di pubblicità di ruoli e del contenzioso. Diversamente cadrà nel nulla e diventerà un istituto al servizio del grosso contribuente.

La relazione del Governo basa la sua sicurezza dell'accertamento sulla attuale struttura degli uffici, e sul servizio dell'accertamento per settori economici.

Insufficiente l'apparato burocratico per confessione dello stesso Ministro, e semmai solo punto di riferimento deve considerarsi il previsto servizio studi cui fa cenno la relazione, servizio che del resto non ha alcun riferimento nel disegno di legge.

Sul rilevamento fiscale straordinario si può dire di esso che, grosso modo, rappresenta un doppione della dichiarazione obbligatoria di cui al capitolo primo e noi riteniamo che tutto ciò serva a far passare in seconda linea la dichiarazione obbligatoria stessa. Soprattutto non si comprende, o si comprende troppo bene, perchè le sanzioni previste dall'articolo 31 non vengano trasferite alla mancata dichiarazione. In secondo luogo ci sembra che sarebbe sufficiente dilatare il questionario riguardante la detta dichiarazione obbligatoria nel primo anno di applicazione.

Il rilevamento quindi secondo il nostro parere così come è prospettato, assume un aspetto puramente burocratico che probabilmente non potrà e non vorrà mai essere portato a termine e servirà ad incrinare ed indebolire l'istituto della dichiarazione obbligatoria, creando inoltre confusione fra i piccoli e medi contribuenti.

Poche parole sul terzo punto. La minoranza è del parere che le sanatorie non possono e non debbono essere concesse indiscriminatamente, ma regolate a seconda del tipo e della intensità delle evasioni.

Per le imposte riguardanti gli enti locali, (articoli 43, 44, 45), la minoranza ritiene che il problema non sia da adottarsi in questa sede ma che debba essere trasferito sul disegno di legge n. 714 riguardante il riordinamento e le nuove norme dei tributi locali e che in ogni caso la nostra richiesta debba essere accolta specificatamente per l'articolo 44.

Sulle nuove aliquote. Per quanto riguarda le norme proposte dall'articolo 15 e l'abbattimento indiscriminato alla base sull'imposta di ricchezza mobile riteniamo che nessuna facilitazione debba essere concessa sul capitale delle società per azioni.

Rileviamo inoltre che con le tabelle proposte dal Governo e dalla maggioranza della Commissione l'imposta complementare viene svuotata nel suo contenuto pratico, e rappresenta un passo indietro nei confronti della progressività in atto.

È inutile e demagogico considerare redditi di centinaia di milioni, e proporre al vertice di 500 milioni aliquote del 50% (Commissione) o del 65% (Governo) quando in sede pratica si sa che per sua natura mai, o quasi mai, si riesce, soprattutto allo stato attuale degli strumenti di accertamento, a stabilire simili redditi.

Ciò significa voler passare di contrabbando con la tesi demagogica dell'abbattimento alla base e dell'adeguamento delle attuali aliquote notevolissime facilitazioni fiscali ai redditi rilevanti.

A sostegno della nostra tesi riportiamo le tabelle che riguardano l'imposta complementare di tre fasi.

1) Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062 Legge istitutiva dell'imposta:

Reddito	L.	Aliquota percentuale
	3.000	1
»	5.000	1,22
»	10.000	1,61
»	20.000	2,12
»	50.000	3,05
»	100.000	4,01

		Aliquota percentuale
Reddito . . . L.	200.000	5,28
»	500.000	7,60
»	1.000.000	10 —

Tabella modificata con decreto-legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 87 (attuale)

		Aliquota percentuale
Reddito . . . L.	60.000	2 —
»	100.000	2,790
»	200.000	4,832
»	500.000	7,958
»	1.000.000	12,50
»	2.000.000	19,590
»	5.000.000	35,479
»	10.000.000	55,602
»	50.000.000	73,573
»	60.000.000	75,000

Tabella proposta dal disegno di legge in esame (testo della maggioranza)

		Aliquota percentuale
Reddito . . . L.	240.000	2
»	1.000.000	3,17
»	5.000.000	6
»	10.000.000	8,11
»	50.000.000	16,92

		Aliquota percentuale
Reddito . . . L.	100.000.000	23,46
»	250.000.000	36,10
»	500.000.000	50

Vero è che uno dei concetti informativi di questo progetto di legge è quello di ottenere dal contribuente la verità, inducendolo a ciò con una flessione delle aliquote. Riteniamo però che con la nuova tabella il concetto sia applicato con una formulazione alquanto esagerata.

La legge istitutiva del 1923 limitava la progressività ad un milione applicando la aliquota massima del 10 per cento. La situazione attuale realizzata nel 1945, in un clima politico ben diverso, ha inteso dare una più razionale progressività portando il limite dell'accertamento a 60 milioni con la aliquota del 75 per cento. Con l'attuale tabella è chiaro che si tenta di tornare alla burletta del 1923 stabilita in regime fascista. E difatti sui 60 milioni dell'accertamento limite attuale, che potrebbe essere ragguagliato al milione del 1923, si scende al 18 per cento circa.

Per queste considerazioni la minoranza propone al Senato una serie di emendamenti che hanno lo scopo di stabilire una maggiore giustizia fiscale di quella attuale e nel contempo di assicurare più rilevanti entrate dirette allo Stato.

RUGGERI, *relatore*.